

**IL TRIBUNALE DI SIRACUSA**

SEZIONE FALLIMENTARE

Il Giudice Delegato,

sul reclamo ex art. 26 l. fall. e 110, co. 3 l.fall. iscritto al n. r.g. 4578/2022

**PRESENTATO DA****PROF. AVV. OMISSIS**, autodifeso ex art. 86 c.p.c.,**AVV. OMISSIS** autodifeso ex art. 86 c.p.c.,**AVV. OMISSIS** autodifeso ex art. 86 c.p.c., **DOTT. OMISSIS** e **DOTT. OMISSIS**, entrambi rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente da;**RECLAMANTI**avverso il piano di riparto parziale depositato dal Curatore del fallimento di *omissis* s.r.l. in liquidazione iscritto al n. 35/2020 R.F. in data 16.9.2022 e comunicato in data 27.9.2022;

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Con ricorso depositato il 12/10/2022, i ricorrenti sopra indicati, tutti creditori prededucibili della fallita, hanno presentato reclamo al Giudice Delegato ex art. 26 e 110, co. 3 l. fall. avverso il piano di riparto parziale predisposto dal Curatore in data 16.9.2022.

In particolare, il Curatore, a seguito dell'incasso della somma di euro 3.169.809,78 derivante dalla vendita di beni mobili e immobili della società fallita, aveva disposto assegnarsi in sede di riparto al creditore ipotecario le somme allo stesso spettanti a seguito della vendita del bene immobile su cui gravava il privilegio, ponendo a carico del medesimo a titolo di spese esclusivamente le somme individuate come spese specifiche di gestione del bene e una quota parte delle spese generali di gestione. Lamentavano, tuttavia, i ricorrenti che, all'interno delle spese poste a carico del creditore ipotecario, il Curatore non aveva ricompreso i propri crediti, bensì esclusivamente il compenso liquidato al Professionista Delegato, i compensi del Commissario Giudiziale, del Curatore stesso e del difensore della Curatela nell'esecuzione immobiliare, nonché l' IMU gravante sull'immobile ipotecato, escludendo pertanto dal novero di tali spese gli altri crediti ammessi in prededuzione.

In sede di reclamo, i ricorrenti deducevano l'erroneità di tale impostazione, per due ordini di motivi.

In primo luogo, rilevavano come i crediti prededucibili dei professionisti avrebbero dovuto essere soddisfatti in precedenza rispetto al creditore ipotecario per il combinato disposto degli artt. 111, 111bis e 111ter l.fall., così come esplicitato anche da Cass., 1° giugno 2022, n. 18882, non potendosi trarre una distinzione tra spese generali di gestione della procedura e crediti prededucibili, dovendosi considerare rientranti nel primo gruppo tutti i crediti ammessi in prededuzione (*"tutte le altre spese, tutti gli altri debiti della società fallita che sono stati ammessi al passivo fallimentare con il carattere della prededuzione, sono per loro natura spese di carattere generale"* si legge a pag. 14 del ricorso), proprio perché per loro natura sorti in occasione o in funzione della procedura, come riconosciuto dall'art. 111 l.fall.

In secondo luogo, anche a voler ritenere che solo le spese utili per il creditore ipotecario possano essere a lui attribuite proporzionalmente a titolo di spese generali, rilevavano come le spese per le attività svolte dai professionisti ricorrenti erano state certamente utili anche per il creditore fondiario, posto che le due proposte di concordato ammesse dal Tribunale (a cui i professionisti ricorrenti avevano a vario titolo collaborato) avrebbero garantito potenzialità di ricavo dalla vendita dell'azienda di molto maggiori rispetto a quelle prospettabili in sede di esecuzione immobiliare, così come attestato in sede concordataria. Ciò premesso, i ricorrenti insistevano per la riformulazione del piano di riparto, imputando proporzionalmente al creditore fondiario la quota parte delle spese generali, comprensive dei crediti dei ricorrenti.

La Curatela del fallimento si costituiva contestando i motivi posti a fondamento del ricorso. Evidenziava, in particolare, che proprio la lettura testuale delle norme richiamate dai ricorrenti imponeva una distinzione tra crediti prededucibili e uscite della procedura, dovendosi escludere l'assoluta equiparabilità tra spese di gestione della procedura e somme ammesse in prededuzione, posto che solo le prime erano strettamente legate allo svolgimento della procedura e potevano essere poste a carico del creditore fondiario.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del reclamo.

Si costituiva, infine, l'*omissis* s.r.l., cessionaria del credito fondiario, la quale insisteva per il rigetto del ricorso, rilevando come la giurisprudenza citata dai ricorrenti si era limitata a ribadire principi già noti e secondo i quali il ricavato della vendita del bene ipotecato andrebbe destinato, in via gradata:

- (a) al pagamento delle spese che afferiscono all'immobile (le c.d. "spese specifiche");
- (b) al pagamento di una quota parte delle spese generali della procedura;
- (c) al creditore ipotecario.

Solo una volta soddisfatto il credito ipotecario, eventuali somme residue potrebbero essere destinate al pagamento dei crediti prededucibili diversi dalle spese specifiche e dalle spese generali. Chiariva, invero, che non appariva condivisibile la tesi sostenuta dai ricorrenti secondo cui tutti i crediti prededucibili dovrebbero essere trattati alla stregua delle spese generali, data la distinzione posta dalla stessa legge fallimentare tra crediti prededucibili e uscite.

Contestava, infine, che i crediti dei professionisti potessero ricondursi al novero delle spese generali di gestione della procedura, trattandosi di crediti sorti nel corso di precedenti procedure di concordato, rimaste senza esito, che non avrebbero potuto portare vantaggi al creditore ipotecario e in generale al ceto creditorio per l'inattendibilità delle stime allegate alla proposta.

Il Curatore e le parti venivano sentite all'udienza all'uopo fissata del 12/01/2023.

\*\*\*\*\*

Preliminarmente deve rilevarsi la tempestività del reclamo atteso che il ricorso risulta depositato in data 12/10/2022, e dunque entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del provvedimento reclamato, avvenuta il 27/09/2022.

Parimenti regolare è la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza alla Curatela e ai controinteressati, in quanto correttamente eseguita nel rispetto del termine dilatorio di giorni quindici di cui all'art. 26, comma 9, l. fall..

\*\*\*\*\*

Nel merito, ritiene il Tribunale che il reclamo proposto sia infondato e debba dunque essere rigettato per le ragioni di seguito esplicitate.

In primo luogo, deve escludersi, come affermato dai ricorrenti, che qualunque credito prededucibile possa ricondursi alla categoria delle uscite di carattere generale imputabili al creditore fondiario di cui all'art. 111ter l.fall.

Una lettura sistematica delle norme di riferimento, invero, consente di escludere che possa tracciarsi una regola di piena equivalenza tra "uscite di carattere generale" di cui all'art. 111ter l.fall. e "crediti prededucibili" di cui all'art. 111bis l.fall., sia alla luce del mero dato letterale, sia in considerazione della lettura combinata delle norme.

La Suprema Corte di Cassazione, proprio con l'ordinanza citata dai ricorrenti, ha infatti chiarito la corretta interpretazione delle norme citate. Se ne riportano, per maggiore chiarezza, i passaggi più rilevanti, risultando pienamente condivisibili:

*"Lo specifico quadro normativo di riferimento consta di tre articoli della legge fallimentare che, costituendo il paradigma sostanziale della disciplina dei crediti prededucibili, vanno letti in modo integrato. La L. Fall., art. 111, norma generale sull'ordine di distribuzione dell'intero attivo fallimentare - ellitticamente descritto come "somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo" ma evidentemente riferito, proprio per la sua portata generale, a tutte le componenti della massa attiva, come più analiticamente descritte nel successivo L. Fall., art. 111 ter, commi 1 e 2, - pone al vertice i crediti prededucibili, in seconda posizione i creditori prelatizi (da graduare al loro interno secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione) ed infine i creditori chirografari. La L. Fall., art. 111 bis, norma generale sulla disciplina dei crediti prededucibili, dispone tra l'altro, al comma 2, che essi vanno soddisfatti "con il ricavato della liquidazione del patrimonio immobiliare e mobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti". L'art. 111-ter, che disciplina in dettaglio i "conti speciali", dopo aver descritto ai primi due commi la composizione della massa liquida attiva, immobiliare ("costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili (...), dei loro frutti e pertinenze nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme") e mobiliare ("costituita da tutte le altre entrate"), impone al curatore, al comma 3, di "tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di*

*carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale".*

*Orbene, la L. Fall., art. 111 bis, comma 2, non stabilisce tout court che i crediti prededucibili siano soddisfatti con quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare con esclusione "dell'intero" ricavato dalla vendita dei beni oggetto di pegno ed ipoteca (chè, altrimenti, si porrebbe in contrasto frontale con la precedente disposizione della L. Fall., art. 111, comma 1, nn. 1 e 2), ma prevede, significativamente, l'esclusione (solo) "per la parte destinata ai creditori garantiti", ossia per quella porzione della corrispondente massa attiva alla cui individuazione concorre la L. Fall., art. 111 ter, comma 3, posto che è proprio il conto autonomo delle vendite dei singoli beni gravati da ipoteca, pegno, privilegio speciale mobiliare o immobiliare, che il curatore deve tenere, lo strumento attraverso il quale deve essere individuata la somma che va attribuita ai creditori muniti della relativa prelazione speciale. La L. Fall., art. 111 ter, comma 3 non è dunque, come assume il ricorrente, una norma di natura meramente "contabile", ma una fondamentale disposizione diretta a comporre l'apparente antinomia generata dalla L. Fall., artt. 111 e 111 bis; essa regola infatti il concorso tra crediti prededucibili e crediti assistiti da prelazione, prevedendo l'imputazione al ricavato dalla vendita dei singoli beni sui quali si esercita la prelazione (maggiorato delle "entrate") delle "uscite di carattere specifico" - ossia delle spese prededucibili sostenute per la conservazione, amministrazione e liquidazione di ciascun bene - oltre che di una quota proporzionale delle uscite "di carattere generale" della procedura, in quanto sostenute nell'interesse di tutti i creditori.*

*In altri termini, la "parte" destinata in via esclusiva ai "creditori garantiti" - e perciò sottratta ai creditori prededucibili, nonostante essi siano di grado peggiore - è individuata con riferimento al netto ad essi distribuibile, che si ottiene sottraendo dalla singola massa attiva (prezzo di liquidazione, frutti, interessi ecc.) i costi specifici funzionali alla gestione e al realizzo del bene, nonché una quota parte delle spese generali della procedura." (Cass. civ. Sez. I, Ord., (ud. 18/05/2022) 10-06-2022, n. 18882).*

A parere della scrivente, risulta chiaro dunque che non tutti i crediti prededucibili possano ricondursi al novero delle uscite di carattere generale imputabili al creditore fondiario, proprio perché, se così fosse, il disposto di cui all'art. 111 bis co. 2 verrebbe completamente svuotato di senso. Non si comprende, invero, in che modo potrebbe riconoscersi ai creditori prededucibili una somma derivante dal ricavato della liquidazione dei beni "con esclusione della parte destinata ai creditori garantiti", qualora fosse prevista la prevalenza assoluta dei primi rispetto ai creditori garantiti, che si troverebbero dunque sempre soccombenti.

D'altro canto, la stessa Corte di Cassazione sembra sposare questa tesi, laddove afferma che "la "parte" destinata in via esclusiva ai "creditori garantiti" - e perciò sottratta ai creditori prededucibili, nonostante essi siano di grado peggiore - è individuata con riferimento al netto ad essi distribuibile": qualora tutti i creditori prededucibili fossero da considerarsi spese generali, non residuerebbero somme ad essi sottratte, poiché verrebbero sempre soddisfatti prima del creditore fondiario anche sul ricavato della vendita dei beni oggetto di garanzia.

Escluso dunque che i crediti dei ricorrenti, per il solo fatto di essere prededucibili, possano intendersi come uscite di carattere generale, occorre ora verificare se gli stessi possano ricondursi a tale categoria per la propria natura di crediti derivanti dall'attività espletata a favore della fallita in sede di concordato preventivo.

La risposta a tale interrogativo, a parere della scrivente, deve essere altrettanto negativa.

Se è certo, infatti, per quanto sin qui detto, che dal ricavato della liquidazione dei beni sottoposti a pegno e ipoteca devono essere detratte sia le spese prededucibili specificamente sostenute per la loro conservazione, amministrazione e liquidazione, sia un'aliquota delle spese generali, presupposto imprescindibile dell'imputazione delle "spese generali" sostenute dal Fallimento è che tali spese prededucibili abbiano, appunto, carattere generale, siano cioè sostenute nell'interesse collettivo dei creditori e non siano invece sostenute nell'interesse particolare di una categoria di creditori.

Possono dunque considerarsi spese generali, per fare degli esempi, quelle per la verifica del passivo, per le comunicazioni ai creditori, per il compenso del curatore, per il funzionamento del comitato dei creditori, per l'apposizione dei sigilli, per il compenso del cancelliere e per l'inventario, per la redazione delle relazioni e dei rapporti, del rendiconto, per la chiusura del fallimento o per il sussidio al fallito, tutte spese che attengono al complessivo funzionamento della procedura concorsuale e possono perciò propriamente dirsi "generali".

Appaiono di natura completamente diversa, invece, le somme dovute dalla procedura ai professionisti intervenuti nel concordato preventivo, trattandosi di crediti assunti prima del fallimento e non direttamente connessi ad un interesse generale della massa. Basti pensare, in genere, ai creditori a cui non è riconosciuto il diritto di voto, i quali, alla luce dell'integrale soddisfacimento sia in ipotesi concordataria che nella previsione liquidatoria, non avrebbero sostanzialmente interesse all'apertura della procedura concordataria ed anzi rischierebbero di andare incontro solamente ad un aggravio di costi in caso di apertura della procedura.

Si consideri, inoltre, che la lettera dell'art. 111ter l.fall., laddove prevede che il Curatore tenga conto delle entrate e delle uscite, sembra riferirsi a entrate ed uscite sostenute nel corso della procedura fallimentare e non preesistenti alla stessa.

Per tali motivi, il piano di riparto formulato dal Curatore appare coerente con il dettato normativo di cui agli artt. 111, 111bis e 111ter e il reclamo va rigettato.

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e conferma il provvedimento reclamato.

**IL GIUDICE RELATORE**

dott.ssa Nicoletta Rusconi  
**DEPOSITATO TELEMATICAMENTE**  
**EX ART. 15 D.M. 44/2011.**